

ALLEGATO 2

SISTEMA DI RELAZIONI TRA AGENZIA E DIPARTIMENTO

INDICE

1. MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA
2. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
3. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1) MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA

- 1 Nell'ambito delle funzioni assegnate all'Agenzia, in coerenza con gli impegni istituzionali assunti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, l'Autorità Politica delegata esercita la funzione di vigilanza, avvalendosi del Dipartimento, anche con riferimento alle modalità complessive dell'esercizio delle funzioni sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.
- 2 In attuazione dell'articolo 3 della Convenzione, l'Agenzia, nel relazionare all'Autorità politica, tiene regolarmente informato il Dipartimento sulle iniziative assunte per l'attuazione degli impegni di cui al primo comma, sulle attività istituzionali intraprese, sul complesso della gestione e sui principali esiti, in particolare con riferimento alle relazioni istituzionali con la Commissione europea e con le Autorità nazionali e regionali responsabili dell'attuazione di programmi e interventi delle politiche di coesione e sviluppo territoriale. Sono previsti incontri semestrali dedicati all'esame congiunto di eventuali criticità connesse all'attuazione degli interventi, nel corso dei quali viene esaminata la relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano triennale prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera d, dello Statuto.
- 3 L'Agenzia monitora almeno una volta l'anno gli indicatori di realizzazione riferiti alle azioni descritte nel Piano triennale e riferisce all'Autorità politica delegata sugli esiti del monitoraggio, tenendone informato il Dipartimento. I processi o le attività che in sede di analisi risulteranno particolarmente a rischio saranno monitorati con particolare attenzione.
- 4 Il Dipartimento può chiedere all'Agenzia informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure adottate. L'Agenzia dovrà informare tempestivamente il Dipartimento, relazionando sull'esito di eventuali azioni correttive e di prevenzione intraprese.

2) COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

- 1 Il Dipartimento e l'Agenzia realizzano forme di coordinamento permanente per garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente.
- 2 Il Dipartimento e l'Agenzia si coordinano ai fini del monitoraggio degli adempimenti previsti in capo all'Agenzia in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come da ultimo modificati dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, e con riferimento agli adempimenti previsti in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012.

3) COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1 Il Dipartimento e l'Agenzia definiscono in maniera coordinata le azioni e gli interventi volti all'integrazione e all'incremento della qualità dei flussi informativi relativi alle politiche di coesione territoriale.
- 2 L'Agenzia si impegna, per le finalità sopra riportate, a fornire ad altre pubbliche amministrazioni, ove previsto dalla normativa vigente, le informazioni utili allo svolgimento dei compiti istituzionali, per incrementare e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.
- 3 L'Agenzia e il Dipartimento collaborano tra loro al fine di scambiare le informazioni necessarie per la valutazione e l'attuazione delle politiche di coesione.
- 4 L'Agenzia assicura, con la massima tempestività, la sua collaborazione ai fini della predisposizione dei provvedimenti di legge, dei regolamenti e delle delibere del CIPE in materia di politiche di coesione e sviluppo territoriale. L'Agenzia e il Dipartimento collaborano tra loro al fine di assicurare una puntuale istruttoria dei sindacati ispettivi, delle audizioni dell'Autorità politica delegata alle Camere e dei contenziosi che presentino profili di comune interesse.